

Allegato A) determinazione segretario consortile n.46 del 06.05.2019

BANDO AGRICOLTURA 2019

PER LA CONCESSIONE di CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI PER FAVORIRE IL RECUPERO DEL
TERRITORIO E PROMUOVERE LO SVILUPPO AGRICOLO NEL TERRITORIO
DI COMPETENZA DEL BIM DEL CHIESE

- Vista la deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 34 del 11.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione delle modifiche al Regolamento "Agricoltura" per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire il recupero del territorio e promuovere lo sviluppo agricolo nel territorio di competenza del BIM del Chiese;
- Vista la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 35 del 11.04.2019, esecutiva nei termini di legge, avente ad oggetto "Bando Agricoltura 2019 per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire il recupero del territorio e promuovere lo sviluppo agricolo nel territorio di competenza del BIM del Chiese - approvazione atto di indirizzo";
- Vista la determinazione Segretario consortile n. 46. del 06.05.2019 di adozione del Bando Agricoltura 2019 per la concessione di contributi relativi agli interventi per favorire il recupero del territorio e promuovere lo sviluppo agricolo nel territorio di competenza del BIM del Chiese in conformità ed esecuzione della deliberazione assembleare n.34/2019;
- Visto lo Statuto consorziale approvato con deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 13/AG di data 12 dicembre 2016;
- Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;
- Richiamato il "Regolamento UE n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato UE agli aiuti c.d. "de minimis" nel settore agricolo;

ART. 1 – REQUISITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO PER L'AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO

1. E' legittimato a presentare domanda di contributo ai fini del presente bando il soggetto che sia titolare di diritto reale e di una delle posizioni giuridiche soggettive individuate al successivo comma 2, su terreno sito nel territorio dei Comuni di Sella Giudicarie (per le frazioni di Bondo, Roncone e Lardaro), Valdaone, Pieve di Bono-Prezzo, Castel Condino, Borgo Chiese, Storo, Bondone e Ledro (per la frazione di Tiaro di Sopra):
2. Il bando prevede due separate aree di intervento con diversi soggetti beneficiari:

A. AREA DI INTERVENTO 1)

A.1 **privati (persone fisiche)** per progetti e iniziative di ripristino e valorizzazione ambientale finalizzati a interventi in campo agricolo e rurale;

A.2 **associazioni di settore** senza scopo di lucro che agiscono in nome e per conto dei propri associati con progetti integrati legati ad attività agronomiche (a titolo puramente esemplificativo potature, innesti, trapianti), che possono comprendere iniziative di analisi, studio, progettazione e assistenza tecnica.

B. AREA DI INTERVENTO 2)

B.1 **aziende** iscritte nella Sezione II dell'archivio provinciale delle imprese agricole per operazioni di bonifica ed interventi in campo agricolo che non rientrano nei piani di finanziamento provinciali.

3. Nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto personale di godimento a titolo di affitto ovvero abbia in uso il terreno a titolo di comodato, la richiesta di contributo dovrà essere sottoscritta anche dal proprietario.

ART. 2 - INIZIATIVE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. Le aree di intervento per le quali è assunto il presente Bando e per le quali può essere presentata domanda di assegnazione di contributo sono le seguenti:
 - a) **AREA DI INTERVENTO 1)** riservata ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) del presente Bando, i cui interventi ammissibili a contribuzione sono indicati al successivo art. 11;
 - b) **AREA DI INTERVENTO 2)** riservata ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) del presente Bando, i cui interventi ammissibili a contribuzione sono indicati al successivo art. 16.

ART. 3 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda deve essere presentata al Consorzio B.I.M. del Chiese - Via Oreste Baratieri, 11 – 38083 Borgo Chiese (TN) utilizzando l'apposito modulo, reperibile presso il Consorzio o sul sito internet www.bimchiese.tn.it su cui apporre la marca da bollo, salvo esenzioni.
2. Non verranno prese in considerazione domande trasmesse in forma diversa da quella descritta in questo articolo. Il termine per la presentazione delle domande è:

VENERDI 15 NOVEMBRE 2019 ore 12.00
3. Ai fini della valida ammissibilità e partecipazione al presente bando fa fede la data e l'ora di arrivo all'ufficio segreteria del Consorzio.
4. La domanda potrà essere:
 - a. consegnata a mano (nel qual caso l'incaricato al ricevimento ne rilascerà idonea ricevuta);
 - b. spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - c. plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
 - d. mediante P.E.C esclusivamente all'indirizzo bimdelchiesisecondino@legalmail.it. In tal caso la domanda deve essere firmata e scansionata unitamente ai relativi allegati in formato pdf, e deve esservi allegato copia di documento di identità in corso di validità.
5. Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, prorogare, riaprire il presente bando, in presenza di motivi di pubblico interesse, dandone notizia sul proprio sito web.
6. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e che vi sarà la decadenza dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt. 76 e 75 del medesimo decreto.
7. Le dichiarazioni richieste nel modulo di domanda di contributo sono le seguenti:
 - a) Generalità: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
 - b) titolo legittimante la presentazione della domanda in relazione al terreno oggetto dell'intervento;
 - c) dati catastali identificativi del terreno interessato dall'intervento;
 - d) quant'altro previsto dal bando ai fini dell'istruttoria della pratica;
 - e) dichiarazione attestanti eventuali finanziamenti provinciali;
 - f) dichiarazione di non aver beneficiato di alcun contributo sulla stessa particella fondiaria nei 5 anni antecedenti la domanda da parte del Consorzio BIM del Chiese.
8. La firma in calce alla domanda necessita di allegazione di copia non autenticata di documento di riconoscimento in corso di validità, laddove la domanda non sia sottoscritta in presenza del funzionario. La mancata sottoscrizione della domanda comporta la nullità della stessa e la conseguente esclusione dal bando.

9. Il soggetto partecipante al bando dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare tempestivamente per iscritto, anche con mail ordinaria, gli eventuali cambiamenti di indirizzo, di recapito telefonico, o indirizzo mail/PEC avvenuti successivamente alla presentazione della domanda fino all'approvazione della graduatoria finale.
10. Il Consorzio si riserva la piena insindacabile facoltà di procedere a verifica, anche a campione, delle dichiarazioni rese dai partecipanti al bando in qualsiasi momento della procedura e, laddove sussistano i presupposti, può disporre l'esclusione dalla procedura di assegnazione di contributi ovvero la decadenza dall'attribuzione degli stessi, eventualmente già intervenuta, riservandosi altresì di inoltrare denuncia all'Autorità Giudiziaria per falsa dichiarazione.

ART. 4 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

1. Alla domanda di partecipazione al presente bando dovranno essere allegati, oltre alla copia di documento di identità in corso di validità, a pena improcedibilità dell'esame della domanda, i seguenti documenti:
 - a. dettagliato preventivo di spesa con indicazione di costi ed interventi che si intendono eseguire;
 - b. copia dell'estratto mappa catastale con individuazione della posizione del terreno;
 - c. foto a colori del terreno oggetto dell'intervento;
 - d. relazione tecnico-economica che specifichi lo stato attuale del terreno, la metratura interessata dall'intervento che si vuole realizzare, le motivazioni, nonché le caratteristiche dell'intervento medesimo allegando un computo metrico o un previsionale di spesa dell'intervento:
 - i. se la relazione presenta un importo fino ad € 15.000,00 potrà essere sottoscritta dallo stesso richiedente;
 - ii. se la relazione presenta un importo superiore ad €15.000,00 dovrà essere sottoscritta da un tecnico libero professionista abilitato per importi superiori;
 - e. fattura notarile relativa alle spese necessarie alla ricomposizione del fondo oggetto dell'intervento (esclusivamente per la tipologia Intervento 1).

ART. 5 – COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO

1. Ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90 la comunicazione di avvio di procedimento si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall'atto di adesione attraverso la domanda di partecipazione.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n.241, si informa che il Responsabile del Procedimento è il Segretario consortile dr.ssa Lara Fioroni, nelle more di designazione di altro dipendente a cura del Segretario consortile.

ART. 6 - CUMULABILITÀ

1. I benefici di cui al presente bando sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le stesse spese alle quali si riferiscono entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria relativa al c.d. *de minimis*, di cui al Regolamento UE n.1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato comunitario.
2. Ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di contributo ai fini del presente bando.

ART. 7 - GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO E CRITERI

1. Al termine dell'istruttoria del procedimento la Commissione competente per materia procede alla redazione della graduatoria.
2. La graduatoria sarà redatta adottando come criterio di priorità il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle

domande complete di tutta la documentazione richiesta.

3. La determinazione della percentuale di contributo da concedere avverrà in applicazione dei seguenti criteri:
 - a. il metodo di coltivazione (biologica o convenzionale);
 - b. la quota altimetrica;
 - c. lo stato del terreno (bonificato o meno) e la sua conformazione (scosceso o pianeggiante).
4. La Commissione potrà predisporre delle raccomandazioni in relazione alle modalità di realizzazione degli interventi.
5. Nessun vincolo od impegno deriva al Consorzio fino all'avvenuta approvazione della graduatoria da parte dell'Assemblea.

Art. 8 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. E' fatto obbligo ai beneficiari dei finanziamenti previsti dal presente bando di garantire la gestione e la manutenzione degli interventi realizzati e di mantenere la coltura ammessa a contribuzione per almeno 5 anni, eccezion fatta per l'intervento del prato stabile ovvero arativo sul quale è possibile intraprendere un'altra tipologia di coltivazione nel corso del quinquennio.
2. Nell'arco temporale surrichiamato il Consorzio BIM del Chiese si riserva la facoltà di procedere a verifiche e controlli ispettivi finalizzati ad accertare la corrispondenza dell'attività svolta rispetto agli impegni ed obbligazioni assunte con l'accettazione del contributo assegnato.

Art. 9 – LAVORI IN ECONOMIA

1. Le prestazioni volontarie di manodopera (c.d. lavori in economia) sono considerate ammissibili alle seguenti condizioni:
 - a. impiego di materiali oggetto di fatturazione ed impiego di proprio parco macchine;
 - b. realizzazione di lavori aventi carattere agronomico e/o forestale (per es. asportazione ceppi, taglio piante/cespugli, spietramento, lavori di impianto, ecc.);
 - c. realizzazione di lavori edili di c.d. piccola minuteria quali murature a sostegno, piccoli interventi di livellamento drenaggio, scogliere, terre armate, piste di accesso, esclusi i costi relativi alla realizzazione di fabbricati.
2. I lavori in economia sono ammissibili a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e pertinenza degli stessi con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione.
3. Congruità del controvalore economico stimato per tali lavori, da valutarsi tenuto conto delle tariffe orarie giornaliere medie stabilite dal prezzario P.A.T. in vigore alla pubblicazione del presente bando, del tempo "medio" stimato necessario in condizioni climatiche ordinarie, delle capacità lavorativa del richiedente nonché del costo dei materiali riscontrabili da specifiche fatturazioni.
4. In sede di rendicontazione delle spese i "lavori in economia" saranno parametrati sulle spese risultanti da idonea documentazione fiscale.

ART. 10 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

1. I lavori/interventi di cui alla domanda di contributo dovranno essere ultimati entro il termine di cui agli artt. 16 e 20 di cui al presente Bando, pena la revoca dell'ammissione a contributo.
2. Entro tale data dovrà essere presentata al Consorzio domanda di liquidazione del contributo assegnato cui allegare:
 - a. le fatture quietanziate dei lavori eseguiti ed oggetto di contribuzione da parte del Consorzio;
 - b. documentazione tecnica e/o fotografica comprovante la realizzazione degli stessi;

- c. contabilità finale delle spese sostenute:
 - i. se l'importo è inferiore a €15.000,00 la contabilità finale potrà essere sottoscritta dal richiedente;
 - ii. se l'importo è uguale o superiore a €15.000,00 la contabilità finale dovrà essere sottoscritta da un tecnico abilitato.
3. La verifica del rispetto delle tempistiche sarà effettuata a cura del tecnico nominato dal Consorzio.

SEZIONE I – AREA DI INTERVENTO 1

ART. 11 - INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO PER AREA INTERVENTO 1

1. Gli interventi ammissibili a contribuzione sono:
 - a) Interventi di recupero e/o bonifica dei terreni finalizzati alla realizzazione di prato stabile, arativo, impianti di coltivazione e realizzazione degli stessi impianti di coltivazione;
 - b) Realizzazione di progetti e iniziative di valorizzazione ambientale con finalità di sviluppo agricolo e rurale della Valle del Chiese particolarmente meritevoli a tal fine;
 - c) Realizzazione di progetti integrati legati ad attività agronomiche che possono avvalersi di fasi di analisi, studio, progettazione e assistenza tecnica.
2. Si precisa che la richiesta di contribuzione per interventi di cui al punto a) è limitata ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett A. - privati (persone fisiche).
3. Si precisa che la richiesta di contribuzione per interventi di cui al punto b) e c) sono limitati ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett A.2 - associazioni di settore senza scopo di lucro che agiscono in nome dei loro associati.

ART. 12 - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO PER AREA INTERVENTO 1)

1. Sono ammissibili a contribuzione le seguenti voci di spesa:
 - a) le spese per lavori di taglio specie erbacee e arbustive infestanti, loro trinciatura, asporto delle ceppaie, dissodamento del terreno, ecc., esclusi quelli di aratura e dissodamento di terreni già coltivati;
 - b) le spese di sistemazione di muri di sostegno già esistenti, scogliere, terre armate, gabbionate, bragheri e drenaggi;
 - c) le spese di livellamento, spietramento o altri interventi agronomici necessari alla riconversione culturale e/o realizzazione di impianti di coltivazione escluso l'apporto di materiale dall'esterno diverso da terra vegetale ed esclusi altresì i lavori di scavo se finalizzati all'asportazione del materiale fuori dall'area interessata alla bonifica;
 - d) le spese per la realizzazione di piste di accesso al terreno oggetto di intervento;
 - e) le spese per la realizzazione della struttura di impianti produttivi: scavo per palo, acquisto paleria, tutori, fili, reti, materiale per l'irrigazione;
 - f) le spese per l'acquisto di semi e piantine e quelle per la loro messa a dimora;
 - g) le spese per estirpazione e rinnovo varietale (nuove barbatelle o sovrinnesti);
 - h) le spese relative all'analisi dei terreni oggetto dell'intervento;
 - i) le spese relative agli interventi di cui al punto b), art. 10 ritenute ammissibili dalla Commissione in base ad una valutazione di fattibilità e/o sostenibilità dell'intervento, tenuto conto delle condizioni morfologiche e climatiche del territorio rientrante nel Bacino Imbrifero Montano;
 - j) le spese tecniche nella percentuale massima del 10% della spesa ammissibile;
 - k) le prestazioni volontarie di manodopera (c.d. lavori in economia) in misura non superiore al 20% della spesa secondo quanto stabilito dall'art. 9.

2. Sono considerate ammissibili a contribuzione le iniziative risultanti da fatturazione emessa in data successiva al 01/01/2019.

ART. 13 - CONTRIBUTO ASSEGNAZIONE AGLI INTERVENTI ART. 11 LETT. A)

- Il contributo assegnabile ai sensi del presente Bando è in conto capitale e verrà assegnato in applicazione dei criteri di cui all'art. 6, c.3 ed entro i limiti della percentuale stabilita per ciascuna tipologia di intervento ammissibile a contributo ai sensi dell'art. 9.
- Nel caso di interventi di recupero e/o bonifica previsti dall'art. 9, punto 1, lett. a) il contributo può essere concesso entro il tetto massimo del 60% (sessanta%) della spesa ammissibile per ogni 1.000 mq. La spesa ammissibile è definita per ogni tipologia di intervento indicata dalla seguente tabella:

Tipologia di intervento	Spesa ammissibile €/1.000mq
Realizzazione di impianti per la coltivazione della fragola "fuori suolo"	€ 13.000,00
Realizzazione di impianti per la coltivazione della fragola "in suolo"	€ 7.000,00
Realizzazione di impianti per la coltivazione dei piccoli frutti	€ 4.000,00
Realizzazione di impianti per la coltivazione della vite da vino e da tavola	€ 4.600,00
Realizzazione di impianti per la coltivazione del ciliegio e in generale di altri alberi da frutto ad alto fusto e/o arbustive	€ 3.000,00
Realizzazione di impianti di castagneti da frutto o noce "da frutto"	€ 1.500,00
Realizzazione di impianti di luppolo	€ 1.500,00
Realizzazione prato stabile e arativo	€ 1.000,00

3. Gli interventi relativi alle tipologie di intervento di cui alla tabella precedente dovranno essere eseguiti e realizzati secondo le tecniche e le modalità agronomiche riportate nella seguente tabella:

Tipologia di intervento	Tecniche e le modalità agronomiche
Realizzazione di impianti per la coltivazione della fragola "fuori suolo"	Struttura a tunnel leggero con tralicci di supporto per i contenitori della torba. Impianto di irrigazione dotato di centralina.
Realizzazione di impianti per la coltivazione della fragola "in suolo"	Struttura a tunnel leggero, pacciamatura al suolo con teli di nylon o paglia
Realizzazione di impianti per la coltivazione del luppolo	Struttura con pali in legno o in cemento, rete di sostegno per le piante e tiranti
Realizzazione di impianti per la coltivazione dei piccoli frutti	Struttura leggera a spalliera, impianto di irrigazione, pacciamatura del terreno o coltivazione fuori suolo.
Realizzazione di impianti per la coltivazione della vite da vino e da tavola	Struttura a pergola semplice o doppia o a guyot.
Realizzazione di impianti per la coltivazione del ciliegio e in generale di altri frutti da albero	Utilizzo di tutori negli stadi giovanili della pianta. Sesti d'impianto che garantiscono un corretto sviluppo morfologico a seconda della tipologia di pianta.

4. Nelle ipotesi di interventi di cui al presente articolo, qualora il richiedente abbia sostenuto o debba sostenere spese notarili necessarie per la ricomposizione dei fondi oggetto dell'intervento per il quale si richiede contribuzione, spetta un contributo integrativo nei seguenti termini:
 - a. contributo forfetario di € 300,00 a fronte di rendicontazione di spese notarili pari o superiori ad € 600,00.

ART. 14 - CONTRIBUTO ASSEGNAVILE AGLI INTERVENTI ART. 11 LETT. B)

1. Si richiama quanto previsto dall'art. 13 comma 1.
2. Nel caso di interventi di realizzazione di progetti e iniziative di valorizzazione ambientale previsti dall'art. 9, punto 1, lett. b), il contributo può essere concesso entro il tetto massimo del 50% (cinquanta%) della spesa ammissibile.

ART. 15 - CONTRIBUTO ASSEGNAVILE AGLI INTERVENTI ART. 11 LETT. C)

1. Si richiama quanto previsto dall'art. 13 comma 1.
2. Nel caso di interventi per la realizzazione di progetti integrati legati ad attività agronomiche che possono avvalersi di fasi di analisi, studio, progettazione e assistenza tecnica, il contributo può essere concesso entro il tetto massimo del 100% (cento%) della spesa ammissibile.

Art. 16 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 11

1. A pena di decadenza dal beneficio finanziario accordato, l'intervento deve essere ultimato:
 - a. entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo per gli interventi previsti dal punto a);
 - b. entro 48 (quarantotto) mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo per gli interventi previsti dal punto b) e c).

SEZIONE II – AREA DI INTERVENTO 2

ART. 17 - INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO PER AREA INTERVENTO 2)

1. Gli interventi ammissibili a contribuzione sono:
 - a. Interventi di recupero e bonifica di terreni, da destinare ad arativo o prato stabile;
 - b. Realizzazione di impianti di coltivazione.

ART. 18 - SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO PER AREA INTERVENTO 2)

1. Sono ammissibili a contribuzione le seguenti voci di spesa:
 - a. lavori di taglio specie erbacee e arbustive infestanti, loro trinciatura, asporto delle ceppaie, dissodamento del terreno, ecc., esclusi quelli di aratura e dissodamento di terreni già coltivati;
 - b. sistemazione di muri di sostegno già esistenti, scogliere, terre armate, gabbionate, bragheri e drenaggi;
 - c. livellamento, spietramento o altri interventi agronomici necessari alla riconversione colturale e/o realizzazione di impianti di coltivazione escluso l'apporto di materiale dall'esterno diverso da terra vegetale ed esclusi altresì i lavori di scavo se finalizzati all'asportazione del materiale fuori dall'area interessata alle bonifica;
 - d. realizzazione di piste di accesso al terreno oggetto di intervento;
 - e. estirpazione e rinnovo varietale;

- f. acquisto di materiali d'impianto nella misura non superiore al 20% della spesa sostenuta.
- g. spese legate alla promozione e valorizzazione di prodotti biologici.
- h. spese tecniche nella percentuale massima del 10% della spesa ammessa
- i. prestazioni volontarie di manodopera (c.d. lavori in economia) nella misura non superiore al 20%, della spesa ammissibile nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 comma 4.

ART. 19 - CONTRIBUTO ASSEGNAVILE

1. Si richiama quanto previsto dall'art. 13 comma 1.
2. Nel caso di interventi di cui all'art. 17 il contributo può essere concesso entro il tetto massimo del 50% (cinquanta%) della spesa ammissibile e non potrà superare l'importo di € 5.000,00 (cinquemila).
3. Al fine di determinare la spesa ammissibile a contributo, si farà riferimento ai prezzi del prezzario PAT in vigore alla pubblicazione del presente bando.
4. Nel caso di lavori difficilmente confrontabili con quelli dell'Elenco prezzi PAT si assumono i valori indicati nel computo metrico presentato, purché ritenuti congrui dal Consorzio, sentito il tecnico incaricato.
5. Ai fini della definizione del contributo ammissibile in relazione al regime IVA è necessario che le aziende agricole dichiarino il regime fiscale applicato.
6. E' fatta salva la facoltà per la Commissione di assumere delle raccomandazioni in relazione alle modalità di realizzazione degli interventi ammessi a contribuzione.

Art. 20 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 16

1. A pena di decadenza dal beneficio finanziario accordato, l'intervento deve essere ultimato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data della comunicazione di concessione del contributo.

Art. 21 - COMUNICAZIONE ESITO PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio competente provvederà a dare comunicazione ai beneficiari della concessione del contributo. Con la stessa comunicazione verrà segnalato il tempo utile per l'ultimazione delle opere, secondo quanto stabilito nel bando.
2. Alla liquidazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, provvederà il responsabile del servizio competente, previa comunicazione da parte dell'interessato dell'ultimazione delle opere ammesse ai benefici finanziari previsti dal presente regolamento nei termini di cui al comma 1 e del successivo accertamento da parte del tecnico incaricato dal Consorzio dell'avvenuta e regolare esecuzione delle opere medesime.
3. Nel caso di non ammissione a contributo della domanda presentata, verrà data comunicazione all'interessato con la motivazione del rigetto.

ART. 22 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

1. Si provvederà alla liquidazione del contributo a seguito della trasmissione da parte del beneficiario della seguente documentazione:

- a) dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data al contributo con l'impegno alla corretta gestione e manutenzione dell'intervento e al mantenimento della coltura per almeno 5 anni;
- b) computo metrico analitico redatto sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati con l'applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione al contributo;
- c) certificato di regolare esecuzione sottoscritto da un professionista abilitato, qualora prescritto;
- d) copia delle fatture quietanziate intestate al richiedente, comprovate da timbro "pagato" e firma del richiedente o da copia del bonifico corredate della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale della copia ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- e) foto a colori dell'intervento realizzato;
- f) estremi per l'accreditamento della somma concessa e dichiarazione sul regime fiscale al quale assoggettare il contributo.

2. Al momento della liquidazione il responsabile del procedimento provvederà a rideterminare l'entità del contributo spettante in rapporto all'effettiva spesa documentata nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e documentata risulti essere inferiore a quella valutata ammissibile e sulla quale è stato parametrato il contributo assegnato.

ART. 23 - ACCERTAMENTI

1. Il Consorzio BIM del Chiese si riserva la facoltà di disporre accertamenti per mezzo di tecnico incaricato ai fini di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente ovvero ai fini di verificare l'avvenuta e regolare esecuzione degli interventi per i quali è stato richiesto e concesso contributo economico ai sensi del presente bando.

ART. 24 – ALTRE INFORMAZIONI

1. I partecipanti al bando hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento dopo l'adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
2. Il Regolamento, il Bando e la modulistica sono disponibili sul sito del Consorzio BIM del Chiese – www.bimchiese.it.
3. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria del Consorzio BIM Chiese, Via Oreste Baratieri n.11 a Borgo Chiese, tel.0465/621048 int. 2, mail: segreteria@bimchiese.tn.it [da LUN a GIO 09:00 – 12:00 e 14:00 – 17:00; VEN 09:00 – 12:00].

Art. 25 – INFORMATIVA EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 GCPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento: Consorzio BIM del Chiese, con sede a Borgo Chiese in via Oreste Baratieri n.11, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Segretario Consorziale (segreteria@bimchiese.tn.it), tel. 0465/621048;

Il Responsabile della Protezione dei Dati: Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Via Torre Verde n.23, Trento, serviziRPD@comunitrentini.it oppure consorzio@pec.comunitrentini.it

Finalità del trattamento e base giuridica: il Consorzio si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico;

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento europeo UE 2016/679 per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura medesima.

CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE
38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11
Partita Iva e Cod. Fisc. 86001190221
Cod. Univoco UFAPFO
Tel. 0465/621048 #2 Fax 0465/621720 –
sito web: www.bimchiese.tn.it
e-mail: segreteria@bimchiese.tn.it
pec: bimdelchiesisecondino@legalmail.it



Destinatari ed eventuali categorie di destinatari di dati personali: i dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.

I dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni Pubbliche interessate alla posizione giuridica del candidato. I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura selettiva ed alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. N.33/2013 – testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

Periodo di conservazione dei dati: i dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura selettiva e successiva rendicontazione e certificazione e, comunque entro il termine di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene conservato permanentemente agli atti.

Diritti sugli atti: si precisa che il partecipante alla procedura può esercitare i seguenti diritti:

- ❖ Diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare;
- ❖ Diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 DGPR.

la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti;

Reclamo: l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al Garante Privacy

Comunicazione di dati: la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto

Profilazione: il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.